



Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

COPIA

Data: 22/05/2012

CC N. 23

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.**

L'anno duemiladodici addì ventidue del mese di maggio alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Seconda convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal Sig. Giuseppe Sacco nella sua qualità di Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GASPARINI DANIELA		x	BERLINO GIUSEPPE	P.D.L.	x
GASPARINI ALESSANDRO	P.D.	x	SCAFFIDI FRANCESCO	P.D.L.	x
RONCHI ANDREA	P.D.	x	CESARANO CIRO	P.D.L.	x
MARSIGLIA FRANCO	P.D.	x	DI LAURO ANGELO	P.D.L.	x
CATANIA ANDREA	P.D.	x	MALAVOLTA RICCARDO	P.D.L.	
SACCO GIUSEPPE	P.D.	x	VISENTIN RICCARDO	P.D.L.	x
GRAZZI FRANCESCO	P.D.	x	ACQUATI PIERGIORGIO	P.D.L.	x
RUFFA IVANO	P.D.	x	GANDINI STEFANO	P.D.L.	x
RUSSOMANDO DAMIANO	P.D.	x	GITTANI ALESSANDRO	LEGA N.	
SEGGIO GIUSEPPE	P.D.	x	FUMAGALLI CRISTIANO	LEGA N.	x
MARTINO RAFFAELE	P.D.	x	CATTANEO PAOLO	I.D.V.	x
GATTO GERARDO	P.D.	x	LOSTAGLIO FRANCESCO	I.D.V.	x
MUSCIO NICOLA	P.D.	x	TEDIOSI ALDO	R.C.	x
BARTOLOMEO PATRIZIA	P.D.		MENEGARDO MATTIA	SIN. e LIBERTA`	x
STRANI NATALIA	P.D.	x	ZONCA ENRICO	CITT. INS.-M.P.A.	x
MARTINO MARCO	P.D.L.				

Componenti presenti n. 27.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.
-----------------	--

Premesso che, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, distinta in due aliquote:

- a) aliquota di compartecipazione, uguale per tutti i Comuni, da determinarsi con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'Interno, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale comunale si riferisce;
- b) aliquota opzionale, variabile da Comune a Comune, che determina una variazione nell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;

Che tale aliquota era determinata nella misura massima dello 0,5% con un incremento annuale non superiore allo 0,2%;

Che i Comuni possono deliberare, ai sensi di quanto indicato dall'articolo 11, comma 1, della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, che ha modificato in parte il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, l'aliquota opzionale da applicare, con pubblicazione della deliberazione su un sito informatico individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno;

Che, pertanto, l'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico;

Che, tuttavia, una volta intervenuta la pubblicazione, gli effetti dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche si producono sin dal 1° gennaio precedente all'inserimento della deliberazione nel predetto sito informatico;

Tenuto conto che, per finanziare le maggiori spese derivanti da incrementi dei costi di acquisizione dei servizi e dei beni necessari per le attività amministrative e per lo sviluppo, il Comune di Cinisello Balsamo ha ravvisato, a decorrere dall'anno 2000, la necessità di procedere all'istituzione dell'aliquota opzionale dell'addizionale IRPEF, istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22 febbraio 2000, nella misura dello 0,2%;

Tenuto conto che tale aliquota è stata elevata allo 0,4 % con deliberazione di Giunta Comunale n. 517 del 13 dicembre 2000 ed infine allo 0,5% con deliberazione di Giunta Comunale n. 379 del 7 novembre 2001;

Considerato che l'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha modificato l'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che istituisce l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF disponendo, tra l'altro, che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2007, i Comuni possono stabilire, con deliberazione di natura regolamentare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446

del 15 dicembre 1997, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura massima dello 0,8%;

- l'addizionale comunale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;
- l'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale determinata sul reddito imponibile dell'anno precedente applicando l'aliquota deliberata per l'anno in corso, se è pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze entro il 15 febbraio, oppure, in caso contrario, l'aliquota dell'anno precedente;
- relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;

Considerato che l'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, confermato dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha sospeso, per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, il potere di Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

Considerato che l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, e modificato altresì dall'articolo 13, comma 16, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto che:

- la sospensione non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 *bis* dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Considerato inoltre che:

l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 ha dato facoltà ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, con la sola

riserva di legge relativa alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

permane l'esigenza di realizzare ed anzi di potenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare di cui agli articoli 117, 118 e 119 in merito all'autonomia degli Enti Locali e nell'ottica del federalismo municipale;

in virtù del principio di sussidiarietà sono accresciute le funzioni attribuite e demandate ai Comuni, tra le quali, in particolare, i servizi diretti alla persona;

alla luce di specifici elementi intervenuti in data successiva all'approvazione del Bilancio di Previsione 2011, che avranno effetto anche per gli esercizi futuri, e precisamente:

- la riduzione dei trasferimenti erariali, per effetto sia delle diverse manovre finanziarie sia della fiscalizzazione dei trasferimenti e loro sostituzione attraverso la distribuzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio previsto dal Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011;

è necessario consolidare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione a finanziamento della Spesa corrente, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché allo scopo di garantire e mantenere un livello adeguato dei servizi necessari ed indispensabili alla Cittadinanza;

tutte le considerazioni sopra esposte impongono una revisione dell'aliquota opzionale di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per il Comune di Cinisello Balsamo;

l'accertamento dell'entrata del Bilancio di Previsione per l'anno 2012, derivante dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, può essere determinato sulla base dei dati più aggiornati, ed eventualmente rivalutati, forniti dal Ministero dell'Economia e Finanze, relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Cinisello Balsamo;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;

Visto l'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998;

Visto l'articolo 1, comma 142, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per il 2007);

Visto l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011;

Per quanto sopra esposto, si propone:

1. Di approvare, richiamate le superiori premesse, il presente Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, composto da n. 8 (otto) articoli, allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il Regolamento di cui sopra verrà inviato, a cura del Settore proponente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, anche in via telematica, per la pubblicazione in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa.

Inoltre, considerato che ne sussistono le condizioni di opportunità, si propone separata votazione ai fini dell'immediata eseguibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Dott. Giuseppe Lo Manto)

Cinisello Balsamo, 17 aprile 2012.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;

Visto l'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998;

Visto l'articolo 1, comma 142, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per il 2007);

Visto l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

1. Di approvare, richiamate le superiori premesse, il presente Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, composto da n. 8 (otto) articoli, allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il Regolamento di cui sopra verrà inviato, a cura del Settore proponente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, anche in via telematica, per la pubblicazione in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa.

Successivamente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto ricordando che la discussione era già cominciata nella seduta del 17 maggio e che, sempre in quella data, erano stati presentati i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO ZONCA N. 1

Sostituire il comma 1 dell'art. 3 con la seguente formulazione:

"1.Eventuali variazioni del presente Regolamento, delle singole aliquote, ovvero delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nonché della soglia di esenzione, sono stabilite dal Consiglio comunale con propria deliberazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento."

EMENDAMENTO ZONCA N. 2

Sostituire il comma 1 dell'art. 7 con la seguente formulazione:

"L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, è stabilita nelle seguenti misure:

0,2 punti percentuali annui per i redditi da 15.001 a 30.000 euro

0,4 punti percentuali annui per i redditi da 30.001 a 50.000 euro

0,6 punti percentuali annui per i redditi da 50.001 euro e superiori"

EMENDAMENTO ZONCA N. 3

Sostituire il comma 1 dell'art. 7 con la seguente formulazione:

"L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, è stabilita nelle seguenti misure:

0,3 punti percentuali annui per i redditi da 15.001 a 30.000 euro

0,5 punti percentuali annui per i redditi da 30.001 a 50.000 euro

0,7 punti percentuali annui per i redditi da 50.001 euro e superiori"

EMENDAMENTO ZONCA N. 4

Sostituire i commi 2 e 3 dell'art. 6 con la seguente formulazione:

"2. L'addizionale di cui al precedente articolo 5 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non supera l'importo di euro 18.000,00.

3. Se il reddito imponibile complessivo supera la predetta soglia di esenzione di euro 18.000,00, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 7 al reddito complessivo stesso."

EMENDAMENTO TEDIOSI N. 1

Articolo 3) del Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, comma 1: sostituire la dizione "dalla Giunta Comunale con propria deliberazione" con la dizione "dal Consiglio Comunale con propria deliberazione"

EMENDAMENTO TEDIOSI N. 2

Sostituire l'intero testo dall'articolo 6 comma 2 compreso all'art. 7 comma 1 compreso, con il seguente testo:

"2. L'addizionale di cui al precedente articolo 5 non è dovuta a fronte della presentazione da parte del contribuente di un modello ISEE con un valore ISEE inferiore a 12.000 EURO.

3. Se il valore ISEE è superiore ai 12.000 euro o in assenza di presentazione del modello ISEE l'addizionale dovuta è calcolata applicando le aliquote di cui all'art. 7 al reddito imponibile complessivo.

Articolo 7

Determinazione dell'aliquota

1. l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita, sulla base degli scaglioni di reddito imponibile complessivo, come risultante dalla seguente tabella:

Reddito imponibile complessivo	Aliquota IRPEF
Da 0 a 15.000 euro	0,4 punti percentuali annui
Da 15.001 a 28,000 euro	0,6 punti percentuali annui
Da 28.001 a 55,000 euro	0,7 punti percentuali annui
Oltre 55.001	0,8 punti percentuali annui

EMENDAMENTO PDL N. 1

All'articolo 2:

Comma 1

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita entro il 20 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

Comma 2

viene cancellato

Comma 3

viene cancellato

EMENDAMENTO PDL N. 2

All'articolo 6 – esenzione

comma 1 rimane identico

comma 2

L'addizionale di cui al precedente articolo 5 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non supera l'importo di euro 15.500,00.

comma 3

Se il reddito imponibile complessivo supera la predetta soglia di esenzione di euro 15.500,00, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 7 al reddito imponibile complessivo stesso.

EMENDAMENTO PDL N. 3

All'articolo 6 – esenzione

comma 1 rimane identico

comma 2

L'addizionale di cui al precedente articolo 5 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non supera l'importo di euro 16.000,00.

comma 3

Se il reddito imponibile complessivo supera la predetta soglia di esenzione di euro 16.000,00, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 7 al reddito imponibile complessivo stesso.

EMENDAMENTO PDL N. 4

All'articolo 6 – esenzione

comma 1 rimane identico

comma 2

L'addizionale di cui al precedente articolo 5 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non supera l'importo di euro 16.500,00.

comma 3

Se il reddito imponibile complessivo supera la predetta soglia di esenzione di euro 16.500,00, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 7 al reddito imponibile complessivo stesso.

EMENDAMENTO PDL N. 5

All'articolo 6 – esenzione

comma 1 rimane identico

comma 2

L'addizionale di cui al precedente articolo 5 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non supera l'importo di euro 17.000,00.

comma 3

Se il reddito imponibile complessivo supera la predetta soglia di esenzione di euro 17.000,00, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 7 al reddito imponibile complessivo stesso.

EMENDAMENTO PDL N. 6

All'articolo 6 – esenzione

comma 1 rimane identico

comma 2

L'addizionale di cui al precedente articolo 5 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non supera l'importo di euro 17.500,00.

comma 3

Se il reddito imponibile complessivo supera la predetta soglia di esenzione di euro 17.500,00, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 7 al reddito imponibile complessivo stesso.

EMENDAMENTO PDL N. 7

All'articolo 6 – esenzione

comma 1 rimane identico

comma 2

L'addizionale di cui al precedente articolo 5 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non supera l'importo di euro 18.000,00.

comma 3

Se il reddito imponibile complessivo supera la predetta soglia di esenzione di euro 18.000,00, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 7 al reddito imponibile complessivo stesso.

EMENDAMENTO PDL N. 8

All'articolo 6 – esenzione

comma 1 rimane identico

comma 2

L'addizionale di cui al precedente articolo 5 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non supera l'importo di euro 18.500,00.

comma 3

Se il reddito imponibile complessivo supera la predetta soglia di esenzione di euro 18.500,00, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 7 al reddito imponibile complessivo stesso.

EMENDAMENTO PDL N. 9

All'articolo 6 – esenzione

comma 1 rimane identico

comma 2

L'addizionale di cui al precedente articolo 5 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non supera l'importo di euro 19.000,00.

comma 3

Se il reddito imponibile complessivo supera la predetta soglia di esenzione di euro 19.000,00, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 7 al reddito imponibile complessivo stesso.

EMENDAMENTO PDL N. 10

All'articolo 6 – esenzione

comma 1 rimane identico

comma 2

L'addizionale di cui al precedente articolo 5 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non supera l'importo di euro 19.500,00.

comma 3

Se il reddito imponibile complessivo supera la predetta soglia di esenzione di euro 19.500,00, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 7 al reddito imponibile complessivo stesso.

EMENDAMENTO PDL N. 11

All'articolo 7 – determinazione dell'aliquota

comma 1

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle persone Fisiche è stabilita nella misura di 0,2 punti percentuali annui.

comma 2

rimane invariato

EMENDAMENTO PDL N. 12

All'articolo 7 – determinazione dell'aliquota

comma 1

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle persone Fisiche è stabilita nella misura di 0,3 punti percentuali annui.

comma 2

rimane invariato

EMENDAMENTO PDL N. 13

All'articolo 7 – determinazione dell'aliquota

comma 1

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle persone Fisiche è

stabilita nella misura di 0,4 punti percentuali annui.

comma 2

rimane invariato

EMENDAMENTO PDL N. 14

All'articolo 7 – determinazione dell'aliquota

comma 1

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle persone Fisiche è stabilita nella misura di 0,5 punti percentuali annui.

comma 2

rimane invariato

EMENDAMENTO PDL N. 15

All'articolo 7 – determinazione dell'aliquota

comma 1

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle persone Fisiche è stabilita nella misura di 0,6 punti percentuali annui.

comma 2

rimane invariato

EMENDAMENTO PDL N. 16

All'articolo 6 – esenzione

comma 1

viene cancellato

comma 2

viene cancellato

comma 3

viene cancellato

All'articolo 7 – determinazione dell'aliquota

comma 1

l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle persone Fisiche è stabilita in base alle seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro	0,1 punti percentuali annui
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	0,3 punti percentuali annui
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro	0,5 punti percentuali annui
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro	0,6 punti percentuali annui
e) oltre 75.000 euro	0,8 punti percentuali annui

comma 2

rimane invariato

EMENDAMENTO PDL N. 17

All'articolo 6 – esenzione

comma 1

viene cancellato

comma 2

viene cancellato

comma 3

viene cancellato

All'articolo 7 – determinazione dell'aliquota

comma 1

l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle persone Fisiche è stabilita in base alle seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro	0,1 punti percentuali annui
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	0,3 punti percentuali annui
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro	0,4 punti percentuali annui
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro	0,5 punti percentuali annui
e) oltre 75.000 euro	0,8 punti percentuali annui

comma 2

rimane invariato

EMENDAMENTO PDL N. 18

All'articolo 6 – esenzione

comma 1

viene cancellato

comma 2

viene cancellato

comma 3

viene cancellato

All'articolo 7 – determinazione dell'aliquota

comma 1

l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle persone Fisiche è stabilita in base alle seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro	0,1 punti percentuali annui
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	0,2 punti percentuali annui
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro	0,3 punti percentuali annui
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro	0,5 punti percentuali annui
e) oltre 75.000 euro	0,8 punti percentuali annui

comma 2

rimane invariato

EMENDAMENTO PDL N. 19

All'articolo 6 – esenzione

comma 1

rimane identico

comma 2

L'addizionale di cui al precedente articolo 5 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non supera l'importo di euro 19.000,00.

Comma 3

Se il reddito imponibile complessivo supera la predetta soglia di esenzione di euro 19.000,00, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 7 al reddito imponibile complessivo stesso.

l'articolo 7 – determinazione dell'aliquota

comma 1

l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle persone Fisiche è stabilita in base alle seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) oltre 19.000 euro e fino a 28.000 euro	0,2 punti percentuali annui
b) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro	0,3 punti percentuali annui
c) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro	0,4 punti percentuali annui
d) oltre 75.000 euro	0,5 punti percentuali annui

comma 2

rimane invariato

Si accende una discussione... omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale si decide di esaminare gli emendamenti presentati raggruppandoli in base al contenuto.

Si comincia con l'esame del primo gruppo, ovvero il primo emendamento Zonca, il primo Tediosi e quello presentato dal Consigliere Cesarano e poi fatto proprio dall'Ufficio di Presidenza che così recita:

EMENDAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole "sono stabilite" cassare da "dalla Giunta" a "Regolamento" e sostituire con "**dal Consiglio comunale con propria deliberazione.**"

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dall'Ufficio di Presidenza e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.23

Voti favorevoli: n.20

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. 3 Catania, Gasparini A., Ruffa

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Vengono ritirati i seguenti emendamenti: Zonca n. 1 e Tediosi n. 1.

Viene ritirato anche l'emendamento n. 3 Zonca.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2 presentato dal Consigliere Zonca e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.22
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n.14
Astenuiti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Presidente passa all'esame dell'emendamento Zonca n. 4. L'Assessore Ghezzi dichiara che lo stesso non è accoglibile.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 4 presentato dal Consigliere Zonca e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.24
Voti favorevoli: n.10
Voti contrari: n.14
Astenuiti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Presidente passa ad esaminare l'emendamento n. 2 del Consigliere Tediosi. Il dottor Polenghi dichiara parere tecnico contrario all'emendamento e l'Assessore Ghezzi esprime il parere negativo della Giunta.

Il Consigliere Tediosi presenta i seguenti subemendamenti al suo emendamento n. 2.

SUBEMENDAMENTO TEDIOSI N. 1 AL SUO EMENDAMENTO N. 2

Sostituire il testo dell'emendamento per la parte relativa ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 come segue:

"A sostegno delle persone fisiche che si trovano nelle condizioni di disagio economico sotto riportate (comma 1 Condizioni base), il Comune di Cinisello Balsamo riconosce il rimborso dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. Versata a condizione che il richiedente e i componenti della propria famiglia non siano proprietari di immobili, con la sola eventuale eccezione della propria abitazione di residenza e relative pertinenze.

Per il riconoscimento del rimborso il fabbricato adibito a propria abitazione deve essere regolarmente iscritto nel N.C.E.U. Con definitivo classamento e deve appartenere alla categoria catastale A con esclusione della categoria A1 (tipo signorile), A8 (villa), A9 (castello e palazzo).

Il periodo temporale di riferimento per il possesso delle condizioni di base necessarie per fruire del beneficio è fissato alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale si chiede l'intervento agevolativo.

1. Condizioni di Base

Il rimborso è riconosciuto nei confronti dei contribuenti appartenenti a famiglie a basso reddito con un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 12.000,00.

L'interessato al rimborso, in possesso dei requisiti di base ed economici, deve presentare, pena il mancato riconoscimento dell'erogazione del rimborso, una richiesta entro la data del 31 dicembre di ogni anno (la richiesta di rimborso per l'addizionale IRPEF versata nel 2012 dovrà essere presentata entro la data del 31.12.2013), allegando alla richiesta la certificazione della propria Situazione Economica (I.S.E.E.) riferita al nucleo familiare e risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS o da altri Enti convenzionati e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'addizionale comunale IRPEF.

L'attestazione medesima deve essere riferita alla situazione economica (reddituale e patrimoniale) conseguita nell'anno d'imposta precedente a quello in cui viene presentata la richiesta.

2. Il rimborso compete solo per l'anno di presentazione della domanda e pertanto l'utente deve presentare ogni anno nuova richiesta con i relativi allegati. L'erogazione del rimborso sarà effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno successivo a quello di presentazione della domanda di rimborso.

3. L'A.C. Tramite gli uffici competenti provvederà ad effettuare opportune verifiche in merito al rispetto delle condizioni di base e dei requisiti economici richiesti per il riconoscimento del rimborso, in seguito ai quali, provvederà ad erogare il rimborso spettante utilizzando i proventi previsti nel fondo annualmente costituito dall'Amministrazione Comunale. Tale fondo verrà istituito utilizzando una parte del gettito

risultante dell'applicazione dell'addizionale Irpef.

4. Qualora le richieste complessivamente presentate nell'anno dai contribuenti diano luogo ad un rimborso di importo maggiore a quello risultante nel fondo annualmente costituito dal Comune, il rimborso dell'addizionale comunale IRPEF spettante sarà erogato in misura proporzionale all'ammontare del fondo costituito"

SUBEMENDAMENTO TEDIOSI N. 2 AL SUO EMENDAMENTO N. 2

Sostituire il testo dell'emendamento per la parte relativa all'articolo 7 come segue:

Articolo 7

Determinazione dell'aliquota

1. l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita, sulla base degli scaglioni di reddito imponibile complessivo, come risultante dalla seguente tabella:

Reddito imponibile complessivo	Aliquota IRPEF
Da 0 a 15.000 euro	0,4 punti percentuali annui
Da 15.000 a 28.000 euro	0,6 punti percentuali annui
Da 28.000 a 55.000 euro	0,7 punti percentuali annui
Da 55.000 a 75.000	0,75 punti percentuali annui
Oltre 75.000	0,8 punti percentuali annui

Il Presidente pone in votazione il subemendamento n. 1 presentato dal Consigliere Tediosi al suo emendamento n. 2 e si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.26

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n.15

Astenuti: n. 1 Gandini

Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Ronchi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento respinto.

Il Presidente pone in votazione il subemendamento n. 2 presentato dal Consigliere Tediosi al suo emendamento n. 2 e si determina il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.20

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n.12

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento respinto. A questo punto l'emendamento stesso decade.

Vengono ritirati gli emendamenti del PDL nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il Consigliere Berlino illustra l'emendamento n. 10; l'Assessore Ghezzi esprime il parere negativo della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento PDL n. 10 e si determina il seguente risultato (all. F all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.25

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n.16

Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Vengono ritirati gli emendamenti del PDL nn. 11, 12, 13. Il Consigliere Berlino illustra l'emendamento n. 14; l'Assessore Ghezzi esprime il parere negativo della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento PDL n. 14 e si determina il seguente risultato (all. G all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.24
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n.15
Astenuiti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Vengono ritirati gli emendamenti del PDL nn. 15, 16, 17. Il Consigliere Berlino illustra l'emendamento n. 18; l'Assessore Ghezzi esprime il parere negativo della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento PDL n. 18 e si determina il seguente risultato (all. H all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.23
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n.14
Astenuiti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Viene ritirato l'emendamento PDL n. 19.

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto così come emendata e si determina il seguente risultato (all. I all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.23
Voti favorevoli: n.14
Voti contrari: n. 9
Astenuiti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione come emendata approvata.

Il Presidente pone in votazione la richiesta di immediata eseguibilità dell'atto in oggetto e si determina il seguente risultato (all. all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.16
Voti favorevoli: n.15
Voti contrari: n. =
Astenuiti: n. 1 Zonca

Il testo approvato è pertanto il seguente:

TESTO EMENDATO

Comune di Cinisello Balsamo

**REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**



- **APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 22.05.2012, ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE.**

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

INDICE

ARTICOLO 1.....	3
Ambito di applicazione.....	3
ARTICOLO 2.....	3
Termine per la variazione dell'aliquota.....	3
ARTICOLO 3.....	3
Competenza alla variazione dell'aliquota ovvero delle aliquote.....	3
ARTICOLO 4.....	3
Soggetto attivo.....	3
ARTICOLO 5.....	3
Soggetto passivo.....	3
ARTICOLO 6.....	4
Esenzione.....	4
ARTICOLO 7.....	4
Determinazione dell'aliquota.....	4
ARTICOLO 8.....	4
Disposizioni finali.....	4

ARTICOLO 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui al Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2
Termine per la variazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è stabilita entro i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione, se non diversamente disposto.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

ARTICOLO 3
Competenza alla variazione dell'aliquota ovvero delle aliquote

1. Eventuali variazioni della singola aliquota, ovvero delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nonché della soglia di esenzione, sono stabilite **dal Consiglio Comunale con propria deliberazione**.

ARTICOLO 4
Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Cinisello Balsamo dai contribuenti che ivi hanno il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

ARTICOLO 5
Soggetto passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'articolo 7 al reddito complessivo calcolato, ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili rispetto a tale imposta.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

ARTICOLO 6

Esenzione

1. Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Amministrazione Comunale provvede a stabilire una soglia di esenzione per i Cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalle disposizioni vigenti.
2. L'addizionale di cui al precedente articolo 5 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell' Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non supera l'importo di euro 15.000,00.
3. Se il reddito imponibile complessivo supera la predetta soglia di esenzione di euro 15.000,00, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 7 al reddito imponibile complessivo stesso.

ARTICOLO 7

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è stabilita nella misura di 0,7 punti percentuali annui.
2. La variazione della singola aliquota, ovvero delle aliquote, di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

ARTICOLO 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2012.

Il Presidente

F.to Giuseppe Sacco

Il Segretario Generale

F.to Antonio D'Arrigo

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

Cinisello Balsamo, _____

Segretario Generale
F.to Antonio D'Arrigo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, 04/06/2012

Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del 18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,

Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

Pubblicata all'Albo Pretorio

dal _____ al _____

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale